

Codice A11000

D.D. 10 luglio 2023, n. 633

Servizio di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo complesso amministrativo e istituzionale della Regione Piemonte (CUP J19I11000050002 - CIG 3060701A5B). Approvazione spesa incarico professionale per prolungamento durata contrattuale. Integrazione impegno di spesa 4250/2023 di € 173.191,20 o.p.f.c. - Cap. 203973/2023



ATTO DD 633/A11000/2023

DEL 10/07/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

OGGETTO: Servizio di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo complesso amministrativo e istituzionale della Regione Piemonte (CUP J19I11000050002 - CIG 3060701A5B). Approvazione spesa incarico professionale per prolungamento durata contrattuale. Integrazione impegno di spesa 4250/2023 di € 173.191,20 o.p.f.c. - Cap. 203973/2023

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 577 del 25.07.2011 dell'allora Settore Regionale Attività Negoziale e Contrattuale della Direzione Risorse Umane e Patrimonio, avente ad oggetto l'indizione di procedura di gara ad evidenza pubblica, per l'affidamento del servizio (CUP J19I11000050002 - CIG 3060701A5B) di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ed ulteriori prestazioni inerenti, nonché attività di assistenza specialistica alla Direzione Lavori per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte, veniva disposto che all'affidamento del servizio si procedesse mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 54, 55, 91 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., del D.P.R. 207/2010 s.m.i. e dell'art. 28 della DIR. 2004/18/CE, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e dell'art. 53, comma 1, lett. a) della DIR 2004/18/CE sulla base dei criteri indicati nel disciplinare di gara;
- con Determinazione Dirigenziale n. 175 in data 08.03.2012, a cura dell'allora Settore regionale Attività Negoziale e Contrattuale, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, veniva disposto di procedere all'aggiudicazione definitiva ed al conseguente affidamento del servizio in oggetto, al raggruppamento temporaneo Ing. Giuseppe G. AMARO (capogruppo mandatario), HILSON MORAN S.p.A. e ARUP ITALIA S.r.l. (mandanti), corrente in Torino, C.so Marconi n. 20 (part. omissis - ATI PALAZZO-ATI SICUREZZA PALAZZO), per l'importo complessivo, al netto del ribasso del 20%, di € 3.348.222,80, di cui € 2.964.222,80 per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione ed € 384.000,00 per prestazioni di assistenza specialistica alla D.L., oltre IVA (CUP J19I11000050002 - CIG 3060701A5B);
- con successiva Determinazione Dirigenziale n. 895 del 31.10.2012, del Settore regionale Attività Negoziale e Contrattuale, Espropri, Usi Civici DB0710, veniva disposto di prendere

atto dell'avvenuta variazione della denominazione sociale di una delle società mandanti e precisamente Hilson Moran S.p.A. in DEERNS ITALIA S.p.A., procedendo nel contempo ad approvare lo schema dell'atto contrattuale;

- con successivo contratto rep. n. 17016 stipulato in data 05.11.2012 - registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 il 23.11.2012 al n. 15830 serie 3 - stipulato con l'A.T.I. aggiudicataria, veniva formalizzato il conferimento dei servizi di cui sopra per un importo, al netto del ribasso d'asta, di € 2.964.222,80 oneri previdenziali e fiscali esclusi, quale compenso relativo alle prestazioni relative al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo complesso amministrativo e istituzionale della Regione Piemonte (prestazione principale) e di € 384.000,00 oneri previdenziali e fiscali esclusi, per le prestazioni relative all'assistenza alla direzione lavori (prestazione secondaria) e così per un importo complessivo di € 3.348.222,80 oneri previdenziali e fiscali esclusi, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di procedere all'affidamento di servizi analoghi per prestazioni secondarie, in virtù di quanto previsto nel bando di gara mediante procedura aperta e come precisato altresì all'art. 5.11 del suddetto contratto, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., servizi analoghi successivamente affidati con Determinazione Dirigenziale n. 283 in data 03.11.2015 della Struttura XST002 Palazzo Uffici della Regione Piemonte, in allora incardinata nella Direzione del Gabinetto della Giunta Regionale, per un importo presunto massimo di € 384.000,00 o.p.f.e.

Dato atto che:

- l'art. 4, comma 1, del citato contratto rep. n. 17016/2012, stipulato fra la Regione Piemonte e il suddetto Raggruppamento professionale, stabilisce che la durata dell'incarico professionale di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione della nuova sede unica della Regione Piemonte decorre dalla stipulazione del contratto ovvero dalla consegna in via di urgenza ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e termina con l'emissione del certificato di collaudo dei lavori. Detta disposizione contrattuale stabilisce inoltre che: "... omissis ... la durata dell'Incarico é così presuntivamente stimata in 1062 giorni ed in ogni caso sino all'ultimazione dei lavori e ulteriori, massimi, 365 giorni ed in ogni caso sino all'emissione del Certificato di collaudo";
- l'incarico professionale di CSE veniva avviato in via di urgenza in data 01.03.2012;
- nel corso dei lavori la scadenza prevista per la conclusione dell'opera regionale veniva differita in virtù dei termini suppletivi concessi per effetto di proroghe, varianti in corso d'opera (varianti nn. 1, 2, 3, 4) e sospensioni, anche parziali, dei lavori, come da ultimo Verbale, antecedente la messa in L.C.A. della Soc. Coopsette, di sospensione parziale lavori del 26.6.2015 il quale dava atto che in occasione del Verbale di ripresa dei lavori sarebbe stato indicato il nuovo termine contrattuale di ultimazione lavori;
- con provvedimento 541 del 30.10.2015 del Ministero dello Sviluppo Economico veniva disposta la liquidazione coatta amministrativa della Società e Mandataria dell'A.T.I. di Imprese Costruttrici aggiudicataria dell'appalto di lavori oggetto dell'incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di cui al contratto rep. n. 17016/2012;
- stante il disposto della Legge fallimentare, la procedura concorsuale di messa in Liquidazione Coatta Amministrativa decretata nei confronti dell'Impresa Coopsette soc. coop. Mandataria Capogruppo dell'originaria A.T.I. aggiudicataria dell'appalto di cui trattasi determinava lo scioglimento del mandato con rappresentanza esclusiva a suo tempo conferito a detta Impresa cooperativa dalle Società Mandanti dell'A.T.I. Costruttrice della locazione finanziaria di opera pubblica regionale. A ciò cui faceva seguito, una situazione di fatto di cosiddetto fermo cantiere;
- come risulta dal Giornale dei lavori dopo la L.C.A. della Società Coopsette, avvenuta in data 30.10.2015, le attività di cantiere proseguivano in modalità ridotta, per lo più finalizzate ad attività di preservazione degli impianti, di pulizia e messa in sicurezza, sino al mese di

dicembre 2015 mentre successivamente il Direttore dei Lavori registrava lo stallo delle lavorazioni di cantiere, svolgendosi di fatto un'attività di sorveglianza da parte del CSE;

- con Deliberazioni della Giunta Regionale n. 34-4998 - 08.05.2017 e n. 2-5141 - 07.06.2017 veniva disposto, tra le diverse cose, di prendere atto dei contenuti del nuovo Atto Costitutivo di A.T.I. del 10.04.2017 e contestualmente veniva approvato lo schema di addendum contrattuale con la neo ricostituita A.T.I. di Imprese Costruttrici CMB Soc. Coop (Mandatara) – IDROTERMICA Soc. Coop. (Mandante) – Società già facenti parte dell'originaria A.T.I. aggiudicataria con Capogruppo la Società. COOPSETTE, ai fini della prosecuzione, ex art. 37, comma 18 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., dell'appalto per il completamento dei lavori; l'atto aggiuntivo al contratto dei lavori, rep. n. 21964 del 30.05.2011, veniva stipulato in data 08.06.2017 con rep n. 36819;
- in data 22.06.2017 veniva redatto dalla nuova Direzione Lavori il verbale di ripresa delle attività.

Dato atto che i termini suppletivi per l'esecuzione dei lavori del nuovo Palazzo Regionale concessi per effetto di proroghe, varianti in corso d'opera ex art. 132 D.Lgs. 163/2006 s.m.i., sospensione lavori (in ultimo la sospensione totale lavori per causa di forza maggiore per emergenza epidemiologica da COVID 19), unitamente alle vicende delle Imprese Costruttrici facenti parte dell'originaria A.T.I. Appaltatrice, eventi imprevisi e imprevedibili all'atto della stipulazione del contratto d'appalto dei lavori in argomento così come all'atto della formalizzazione del contratto del relativo CSE, non imputabili alla Stazione Appaltante né al Raggruppamento di Professionisti incaricato del Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, hanno determinato il prolungamento della durata dei lavori inizialmente prevista per l'opera regionale, con conseguenti ripercussioni sulle tempistiche originariamente previste per il suddetto incarico professionale.

Considerato che in merito alle modalità di determinazione degli oneri aggiuntivi in relazione al prolungamento dell'incarico professionale di CSE per effetto dell'andamento dei lavori, l'art. 5.5 del contratto prevede che il compenso relativo allo svolgimento delle prestazioni di CSE potrà essere oggetto di variazione nel caso in cui i lavori dovessero prolungarsi, per cause non imputabili all'Appaltatore, oltre i 1062 giorni presuntivamente stimati di durata dell'incarico e che, per ogni mese di maggior durata, il Committente riconoscerà unicamente i costi effettivamente sostenuti nel periodo eccedente i 1062 giorni, che non potranno in ogni caso superare l'importo mensile medio dei costi delle precedenti fasi. Inoltre, secondo quanto altresì stabilito dalla succitata disposizione contrattuale, nel computo del maggior tempo trascorso, rispetto ai 1062 giorni previsti, non devono essere tenuti in conto i termini suppletivi concessi in occasione delle varianti ed i giorni di chiusura cantiere per ferie.

Dato altresì atto che all'art. 5.6 del contratto medesimo è previsto che il corrispettivo per le attività di CSE possa essere oggetto di variazioni nel caso di adozione di varianti in corso d'opera che determinino una variazione anche degli oneri della sicurezza.

Considerato inoltre che l'art. 3, comma 3 del contratto prevede che “in caso di varianti in corso d'opera l'Appaltatore sarà tenuto ad apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie al Piano di Sicurezza ed al Fascicolo di cui all'art. 91 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.. Tali modifiche non sono ricomprese nel compenso di cui al punto 5.1 e saranno retribuite secondo quanto indicato al punto 5.6 del presente contratto”.

Atteso che in ordine all'interpretazione della suddetta disciplina contrattuale per la determinazione del quantum dei compensi aggiuntivi dovuti al prolungamento della durata dell'incarico professionale per effetto della maggior durata dei lavori e per attività del R.T.P. per varianti in corso d'opera si sono manifestate, come risulta dalla corrispondenza agli atti, difformi posizioni delle

Parti.

Dato atto che:

- al fine di procedere, relativamente all'incarico di cui trattasi, ad opportune verifiche circa i criteri da adottarsi per la determinazione dell'entità dei suddetti costi aggiuntivi da approvare, da parte della Stazione Appaltante del servizio di ingegneria in oggetto, veniva richiesto parere all'Ordine degli Ingegneri e Architetti della Provincia di Torino per la possibile corretta interpretazione ed applicazione della sopra illustrata disciplina contrattuale;
- la Commissione Parcelle dell'Ordine degli Architetti P.P.C. e dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino – con nota prott. nn. 1803 e 0004062/ct del 28.06.2018 acclarata al prot. n. 44348/XST009 del 4.7.2018 rilasciava apposito parere di seguito riportato per estratto:
*«relativamente al punto 1 “Compensi – Art. 5.5) Integrazione compenso per allungamento dei termini di esecuzione delle opere” lo stesso deve essere valutato in ottemperanza al contratto comma 5.5 nel quale si parla di riconoscimento di costi effettivamente sostenuti nel periodo eccedente i giorni 1062 non considerando gli ulteriori periodi di prolungamento dei termini determinati dalle varianti. In questo caso il compenso professionale deve essere definito in accordo con il RUP circa la congruità delle prestazioni oggetto di rimborso.
relativamente al punto 2 “Compensi – art. 5.6) Integrazione compenso nel caso di varianti in corso d'opera” - In ottemperanza al contratto risulta necessario predisporre una nuova parcella sull'importo finale (ultima perizia) in analogia con quanto stabilito nell'offerta (ultima perizia) in analogia con quanto stabilito nell'offerta. Dovranno quindi essere ricalcolate le prestazioni di CSE sui nuovi importi e le relative aliquote, suddivise per categorie, applicando lo stesso ribasso e sottraendo dal compenso complessivo quanto già definito in termini contrattuali.»*
- come risulta dalla corrispondenza agli atti del procedimento (fra le altre note R.U.P. prot. n. 76914/XST009 - 30.11.2018 e prot. n. 31114/XST009 - 09.05.2019, comunicazioni R.T.P. prot. n. 2050/19/RTI/RP - 11.03.2019, acclarata in pari data al prot. n. 13073/XST009, e prot. n. 2069/19/RTI/RP del 23.05.2019, acclarata in pari data al prot. n. 37594/XST009), la proposta dei criteri per la quantificazione dei suddetti costi, operata dalla Stazione Appaltante in coerenza con la disciplina contrattuale alla luce del predetto parere degli Ordini professionali competenti, non trovava condivisione da parte del R.T.P. incaricato;
- con nota datata 28.06.2019 del Direttore Risorse Finanziarie e Patrimonio veniva attivata la costituzione di un tavolo di discussione fra le parti, costituito da funzionari a vario titolo competenti della Stazione Appaltante e dai soggetti designati dal Raggruppamento Professionale per la ricerca di una soluzione della vicenda in esame;
- con nota prot. n. 2108/19/RTI/RP, acclarata al prot. n. 88202/XST009 del 17.12.2019, e allegata documentazione, il R.T.P. trasmetteva proposta transattiva con relativi computi, e parere legale, evidenziante, in allora, costi aggiuntivi per l'incarico pari a complessivi € 5.778.856,00, oltre oneri previdenziali e fiscali, di cui € 4.298.246,00 o.p.f.e. per l'espletamento della “prestazione principale” di cui al contratto rep. 17016/2012 in dipendenza delle modalità di svolgimento dell'incarico ed € 1480.610,00 o.p.f.e. per la predisposizione del P.S.C. e del Fascicolo della Sicurezza in esito alle varianti approvate (n. 6) e del loro impatto sulle opere e la contestuale disponibilità ad accettare, a saldo e stralcio di ogni richiesta, la somma complessiva di € 3.470.000,00 oltre IVA e accessori di legge;
- con nota prot. n. 13492 del 17.03.2020, a firma del Direttore Regionale Risorse Finanziarie e Patrimonio e del Dirigente della Struttura XST024, veniva, fra le varie cose, richiesto parere all'Avvocatura regionale, ex art. 239 D.Lgs. 163/2006 s.m.i., anche in ordine allo schema di transazione proposto dal R.T.P. e circa la valutazione dei rischi di causa;
- con nota prot. n. 19032 del 13.05.2020 il Settore Avvocatura rilasciava parere con il quale, nel rappresentare, fra le varie cose, le proprie valutazioni negative in ordine alla proposta di transazione avanzata dal R.T.P., nel ritenere sostenibili le valutazioni della Regione Piemonte,

suggeriva, altresì, alla Stazione Appaltante di procedere, nelle more dell'eventuale definizione di diversa eventuale soluzione transattiva, al riconoscimento dei maggiori costi sostenuti dal R.T.P. per effetto del prolungamento dell'incarico, subordinatamente all'acquisizione di idonea documentazione, attestante il sostenimento dei relativi costi, e dei compensi aggiuntivi per effetto di varianti in corso d'opera, così come computabili sulla base della disciplina contrattuale sopra richiamata.

Considerato che le circostanze in facto e in diritto riepilogate determinavano l'esigenza di dar corso all'approvazione della spesa aggiuntiva al contratto principale di variazione in aumento dei costi previsti per lo svolgimento dell'incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, nell'osservanza di quanto già previsto della lex specialis stabilita dal contratto rep. n. 17016 del 05.11.2012 nel caso di prolungamento della durata dell'incarico professionale oltre la durata presunta originaria in conseguenza della maggior durata dei lavori cui l'incarico professionale afferisce, oltre che per prestazioni di CSE, anche per l'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento in conseguenza delle varianti ai lavori per la realizzazione del Palazzo Unico regionale.

Vista la documentazione giustificativa delle presenze medie giornaliere dei preposti in cantiere del R.T.P. per gli anni 2016/2020 (sino alla data 11.08.2020), incaricato del servizio di Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione lavori, come in ultimo presentata dal suddetto R.T.P. a mezzo di dichiarazione sostituiva in allegato alla nota prot. n. 2181/20/RTI/RP - 21.12.2020, acclarata al prot. n. 132703/XST024 del 22.12.2020, e successiva nota prot. n. 2205/21/RTI/RP - 11/02/2021, acclarata al protocollo n. 8791/XST024 in pari data.

Tenuto conto di tutto quanto sopra da parte degli Uffici competenti della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio nell'anno 2021, visto il parere legale del Settore Avvocatura acquisito e la documentazione agli atti acquisita dal R.T.P., venivano determinati i costi aggiuntivi dell'incarico professionale in questione approvabili, in applicazione della disciplina contrattuale (alla luce del parere della Commissione Parcelle dell'Ordine degli Architetti, P.P.C. e dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino prott. nn. 1803 e 0004062/ct del 28.06.2018), relativi ai compensi per revisioni del PSC per effetto delle varianti in allora approvate (a tutta la perizia n. 8) e al periodo di prolungamento dell'incarico professionale in argomento oltre la prevista iniziale durata per effetto della maggior durata dei lavori per la realizzazione della nuova Sede Unica, nel 2021 computati, prima della formalizzazione della perizia n. 9, sino alla data del 27.09.2021 (in allora data presunta di fine lavori).

Vista la Determinazione dirigenziale n. 275/A11000 in data 07.05.2021 con la quale veniva conseguentemente disposto, fra le diverse cose, di approvare, in conformità alle previsioni del contratto rep. n. 17016/2012 alla luce dei pareri in premessa, la spesa dei costi aggiuntivi derivanti dal prolungamento della durata del servizio professionale a causa della maggior durata presunta dei lavori della nuova sede Unica a tutta la perizia di variante n. 9 in itinere (n.d.r.: in allora e con data presunta il 27.09.2021) e dai compensi per attività professionale per l'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento in conseguenza delle varianti in corso d'opera (approvate a tutta la perizia n. 8), il tutto per complessivi € 2.091.021,68 o.p.f.e., come più puntualmente descritto nelle Tabelle dei computi agli atti del procedimento, con conseguente rideterminazione dell'importo dell'appalto, di cui al contratto rep. n. 17016/2012, in € 5.055.244,48 o.p.f.e., oltre a € 384.000,00 o.p.f.e. per prestazione secondaria di assistenza alla D.L., e, quindi, in complessivi, € 5.439.244,48 o.p.f.e.

Atteso che:

- con Determinazione n. 342/XST024 in data 07.09.2021 veniva approvata la perizia suppletiva e

di variante n. 9 con ridefinizione in aumento dell'importo dei lavori del contratto d'appalto e ridefinizione delle tempistiche dei lavori;

- con nota prot. n. 3293/XST024 del 18.01.2022, per le motivazioni esplicitate e richiamate nella nota medesima cui si fa rinvio, il R.U.P. disponeva quale data di fine di tutti gli interventi per dare compiuto il complesso regionale, interventi di eliminazione dei vizi compresi, il 29/07/2022;
- con Determinazione n. 296/XST030 del 20.05.2022 veniva adottato provvedimento dirigenziale avente ad oggetto Realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG 0386453F16): Provvedimenti in ordine alla determinazione n. 2a del Collegio Consultivo Tecnico ex art. 6, c. 6, della Legge 11.9.2020, n. 120, di conversione del D.L. 16.7.2020, n. 76 e s.mm.ii. e successivo D.L. n. 77/2021 convertito, con modifiche, con L. n. 108/2021;
- con il suddetto provvedimento veniva, fra le diverse cose, disposto di prendere atto della determinazione del Collegio Tecnico consultivo n. 2a e di approvare la conseguente maggiore spesa d'appalto, al netto del ribasso d'asta, di complessivi € 723.095,22, oltre IVA di € 159.080,95 o.f.e. pari a € 882.176,17 o.f.c., quale somma riconoscibile alla suddetta A.T.I. Appaltatrice dei lavori a definizione di disputa tra le parti per l'esecuzione di lavori di sostituzione delle piastrelle Monotile - Serie Tecnica "Le Pietre" con piastrelle Marazzi, nelle zone degli sbarchi ascensori e nei c.d. connettivi della torre, ad esclusione dei locali tecnici in esecuzione di lodo contrattuale ex artt. 6 del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 e s.m.i. e 808 ter c.p.c. arbitrato irrituale ivi richiamato con conseguente rideterminazione dell'importo dei lavori in complessivi € 237.362.996,86 di cui € 228.906.305,82 per lavori al netto del ribasso, € 631.943,84 per Liste in Economia (da n. 1 a n. 46) e € 7.824.747,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, restando salvi gli effetti economici che la c.d. ex Perizia suppletiva e di variante n. 5/Atto ricognitivo produrrà sul contratto d'appalto di cui trattasi;
- con nota prot. SCR n. U.0006650.26-08-2022, acclarata al prot. n. 57122/XST030 del 29.08.2022, il Direttore dei lavori ha emesso Certificato del 26.08.2022 attestante che "... i lavori riguardanti le parti d'opera sopra indicate le opere oggetto d'appalto – ad eccezione del fabbricato ex Asilo, per il quale occorre attendere il completamento delle attività da parte dell'impresa aggiudicataria dell'Appalto OS18", possono considerarsi ultimati in parte qua e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile sotto la condizione di cui al comma 2 dell'art. 172 del D.P.R. n. 554/1999, “;
- sono in corso gli adempimenti della D.L. per la contabilizzazione finale dei lavori e le attività della Stazione Appaltante preordinate all'agibilità e al collaudo tecnico e amministrativo dell'opera;
- in esito a quanto richiesto con nota prot. n. 41640/XST030 in data 04.07.2022, in ordine ai criteri per il riconoscimento delle maggiori spese derivanti dal suddetto incarico sino alla fine lavori é stato acquisito agli atti del procedimento ulteriore parere del Settore Advocatura di cui alla nota prot. n. 26444/ A1000A del 18.08.2022, acclarata in pari data al prot. n. 55804/A110000.

Dato atto che con Determinazione n. 570/A11000 del 21.09.2022, per le motivazioni esposte nel provvedimento cui si fa rinvio *per relationem*, veniva disposto di approvare, in conformità alle previsioni del contratto rep. n. 17016/2012 alla luce dei pareri in premessa richiamati, la spesa dei costi aggiuntivi per l'ulteriore adeguamento dell'importo del contratto citato, dovuto all'ulteriore prolungamento della durata dell'incarico professionale oltre la data del 27.09.2021 alla fine lavori del 29.07.2022 (restando salve le previsioni dell'art. 4, co. 1 del contratto ai sensi del quale la durata dell'incarico professionale di C.S.E. termina con l'emissione del certificato di collaudo dei lavori) e per le attività professionali in conseguenza di variazioni in corso d'opera (aggiornamento del Piano

di Sicurezza e Coordinamento in conseguenza della variante n. 9 approvata e dei lavori delle pavimentazioni di cui alla suddetta Determinazione n. 296 del 20.05.2022 di esecuzione della Determinazione del Collegio Consultivo Tecnico n. 2a e successive revisioni del PSC a seguito degli OdS emessi dalla D.L., ai sensi del contratto stipulato) secondo la metodologia richiamata in premessa, pari a € 775.513,47 oltre oneri previdenziali per € 31.020,54 oltre IVA per € 177.437,48 pari a totali € 983.971,49 o.p.f.c. in favore dell'A.T.I. Ing. Giuseppe AMARO (Mandatario) – DEERNS ITALIA S.p.A. (Mandante) – ARUP ITALIA S.r.l. (Mandante) in virtù dell'incarico professionale di cui al contratto rep. n. 17016/2012 (CUP J19I11000050002 - CIG 3060701A5B) (P.IVA 07072500015 – ATI PALAZZO-ATI SICUREZZA PALAZZO) con conseguente rideterminazione dell'importo contrattuale in complessivi € 6.214.757,95 o.p.f.e., di cui € 5.830.757,95 o.p.f.e. per prestazione primaria e € 384.000,00 o.p.f.e. per prestazione secondaria di assistenza alla D.L.

Dato atto che Determinazione n. 948/A11000 del 22.12.2022, per le motivazioni esposte nel provvedimento cui si fa rinvio *per relationem*, veniva disposto di approvare, in conformità alle previsioni del contratto rep. n. 17016/2012 alla luce dei pareri in premessa richiamati, la spesa dei costi aggiuntivi per l'ulteriore adeguamento dell'importo del contratto citato, per il prolungamento della durata dell'incarico professionale oltre la data del 29.07.2022 al 31.03.2023, per complessivi € 539.000,00, oltre oneri previdenziali per € 21.560,00 e oltre IVA per € 123.323,20, pari a totali € 683.883,20 o.p.f.c., come più puntualmente descritto nella tabella dei computi agli atti del procedimento, in favore dell'A.T.I. Ing. Giuseppe AMARO (Mandatario) – DEERNS ITALIA S.p.A. (Mandante) – ARUP ITALIA S.r.l. (Mandante) in virtù dell'incarico professionale di cui al contratto rep. n. 17016/2012 (CUP J19I11000050002 - CIG 3060701A5B) (P.IVA 07072500015 – ATI PALAZZO-ATI SICUREZZA PALAZZO), con conseguente adeguamento dell'importo contrattuale in complessivi € 6.753.757,95 o.p.f.e., di cui € 6.369.757,95 o.p.f.e. per prestazione primaria e € 384.000,00 o.p.f.e. per prestazione secondaria di assistenza alla D.L.

Atteso che con lo stesso provvedimento si procedeva alla copertura della spesa relativa all'adeguamento dell'importo contrattuale di complessivi € 683.883,20 o.p.f.c. con i fondi del Cap. 203973/2022-2023 come segue:

- per € 432.660,80 o.p.f.c. per il periodo dal 30.07.2022 al 31.12.2022 mediante integrazione di pari importo dell'impegno 12351/2022 assunto con DD 570/A11000/2022 e sua rideterminazione in € 1.416.632,29 o.p.f.c.;
- per € 251.222,40 o.p.f.c. mediante nuovo impegno sull'annualità di bilancio 2023 - imp. 4250/2023.

Evidenziato che con nota prot. n. 27762/XST030 del 29.04.2022 il Dirigente della Struttura XST030, Responsabile del Procedimento dei lavori, mediante leasing in costruendo, di realizzazione della Nuova Sede Unica e del correlato intervento, ad opera di altra Impresa Appaltatrice in esito allo svolgimento di altra gara pubblica, dei lavori di rimozione vizi e non conformità di lavorazioni eseguite in categoria OS18 (con esclusione delle facciate vetrate), per le motivazioni illustrate nella suddetta nota, ha disposto in ultimo, acquisite le valutazioni della Direzione Lavori, il differimento sino al 15.06.2023 della fine lavori di detto appalto di rimozione vizi e non conformità.

Visto il verbale della Direzione Lavori del 16.06.2023, prot n. 40922/XST030 del 19.06.2023, di constatazione dello stato dei lavori di rimozione vizi e non conformità di lavorazioni eseguite in categoria OS18 che attesta che detti lavori non sono terminati.

Dato atto che:

- il verbale di consegna anticipata sottoscritto in data 31.01.2023, ex art. 200 del Regolamento

sui LL.PP. di cui al D.P.R. 554/1999 s.m.i. e dell'art. 44 del Contratto d'Appalto rep.n. 21964 del 30.05.2011, riguarda il nuovo complesso amministrativo e istituzionale della Regione Piemonte a meno del fabbricato cd ex asilo a causa dell'appalto dei lavori di cui sopra, a cui deve subentrare CMB per il completamento delle lavorazioni a suo carico (impianti e opere di finitura edile) con ultimazione prevista per il 31.07.2023;

- relativamente all'appalto dei lavori di costruzione della nuova sede regionale e dei lavori di rimozione vizi e non conformità di lavorazioni eseguite in categoria OS18 sono in corso gli adempimenti da parte della Direzione Lavori per la contabilizzazione finale dei lavori stessi e le attività della Stazione Appaltante preordinate al collaudo tecnico e amministrativo dei relativi appalti;
- l'allestimento della sede regionale, non ancora concluso a causa delle diverse esigenze emerse con il trasferimento dei dipendenti, nonché le prove funzionali per il collaudo dell'opera e per la conduzione della stessa, comportano lavorazioni aggiuntive, ovvero interventi di sistemazione e adeguamento, che richiedono attività di coordinamento e gestione degli aspetti connessi alla sicurezza e dei rischi da interferenza.

Dato atto che, in conseguenza delle motivazioni fin qui esposte, occorre, pertanto, procedere all'adeguamento dell'importo del contratto Rep. n. 17016/2012 dovuto al prolungamento della durata del servizio professionale in questione, dalla data del 31.03.2023, disposta con DD n. 948/2022, alla data del 31.07.2023 (data prevista di fine lavori anche del fabbricato cd ex asilo facente parte dell'appalto principale) approvando, in conformità alle previsioni del contratto rep. 17016/2012 ed alla luce dei pareri in premessa richiamati, la maggiore spesa ammontante a € 136.500,00, oltre oneri previdenziali per € 5.460,00 ed oltre IVA per € 31.231,20, pari a totali € 173.191,20 o.p.f.c., come più puntualmente descritto nella tabella dei computi agli atti del procedimento, con conseguente adeguamento dell'importo dell'appalto in complessivi € 6.890.257,95 o.p.f.e. (di cui € 6.506.257,95 o.p.f.e. per prestazione primaria e € 384.000,00 o.p.f.e. per prestazione secondaria di assistenza alla D.L./Stazione Appaltante), restando salve le previsioni dell'art. 4, comma 1 del contratto citato, ai sensi del quale la durata dell'incarico professionale di C.S.E. termina con l'emissione del certificato di collaudo dei lavori.

Atteso che alla copertura della maggiore suddetta spesa per l'adeguamento dell'importo contrattuale, dovuto al prolungamento della durata dell'incarico professionale sino alla data del 31.07.2023, di € 136.500,00 oltre oneri previdenziali per € 5.460,00 ed oltre IVA per € 31.231,20 pari a totali € 173.191,20 o.p.f.c., in favore dell'A.T.I. Ing. Giuseppe AMARO (Mandatario) – DEERNS ITALIA S.p.A. (Mandante) – ARUP ITALIA S.r.l. (Mandante) - P.IVA 07072500015 – classe beneficiario ATI PALAZZO-ATI SICUREZZA PALAZZO, in virtù dell'incarico professionale di cui al contratto rep. n. 17016/2012, si farà fronte con i fondi del capitolo 203973/2023 mediante integrazione di pari importo dell'impegno di spesa 4250/2023 assunto con DD 948/A11000/2022 che viene così rideterminato in € 424.413,60 complessivi.

Dato atto che la transazione elementare, di cui al movimento contabile sopra citato, è rappresentata nell'appendice "A" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Cap. 203973/2023 - U.2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti.

Verificata la pertinenza rispetto alla tipologia di spesa, la capienza dello stanziamento di competenza e la sufficiente iscrizione contabile di cassa, alla data del presente provvedimento, del capitolo 203973 - bilancio 2023, nonché la compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 118/2011 s.m.i., secondo il principio applicato della contabilità finanziaria.

Dato atto che l'integrazione di impegno di spesa è assunto secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011 (all. n. 4.2) s.m.i., che costituisce il criterio di imputazione delle obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate all'esercizio in cui le stesse vengono a scadenza, e pertanto la spesa è imputabile all'annualità 2023.

Dato atto dell'inesistenza di oneri impliciti per il bilancio regionale non compresi negli stanziamenti al bilancio (oneri indiretti).

Stabilito che saranno rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ex art. 3 della Legge 136/2010 s.m.i.

Ritenuto di confermare Responsabile del Procedimento (RUP) l'Ing. Anna Maria Facipieri, confermata con D.G.R. n. 9-6771 del 27.04.2023 Responsabile della Struttura Regionale XST030 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di gestione e conduzione".

Atteso che saranno rispettati gli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 s.m.i.

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 "Approvazione della Disciplina del sistema dei controlli interni. Parziale revoca della D.G.R. n. 8-29910 del 13.04.2000", come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046".

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" s.m.i.;
- D.Lgs. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" s.m.i. e il Comunicato del Presidente dell'ANAC emesso in data 11/05/2016;
- L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006" s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" s.m.i.;
- D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" s.m.i.;
- Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" s.m.i.;
- D.Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" s.m.i.;

- Legge 77/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.";
- Legge 120/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)";
- Legge 106/2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.";
- Legge 108/2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.";
- D.G.R. n. 7-411 del 13/10/2014 "Criteri per l'individuazione del responsabile dei procedimenti di progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006.";
- D.G.R. n. 43-3529 in data 09/07/2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R.";
- D.G.R. n. 3-64471 del 30/01/2023 " Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2023-2025 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2023.";
- L.R. 5/2023 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2023-2025 (Legge di stabilità regionale 2023).";
- L.R. 6/2023 "Bilancio annuale di previsione finanziario 2023-2025.";
- D.G.R. 1-6763 "Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023- 2025". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025.";

determina

per le motivazioni in premessa esposte e richiamate in ordine all'incarico professionale avente ad oggetto il servizio di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per la realizzazione della Nuova Sede amministrativa istituzionale della Regione Piemonte ed ulteriori prestazioni inerenti (CUP J19I11000050002 - CIG 3060701A5B), di cui al contratto rep. n. 17016 stipulato in data 05.11.2012 secondo le previsioni dell'art. 5, commi 5 e 6 del contratto medesimo:

1. di approvare, in conformità alle previsioni del contratto rep. n. 17016/2012 ed alla luce dei pareri in premessa richiamati, la spesa aggiuntiva per l'adeguamento dell'importo contrattuale dovuto al prolungamento della durata del servizio professionale dalla data del 31.03.2023 alla data del 31.07.2023, ammontante a € 136.500,00 oltre oneri previdenziali per € 5.460,00 ed oltre IVA per € 31.231,20 pari a totali € 173.191,20 o.p.f.c., come più puntualmente descritto nella tabella dei computi agli atti del procedimento, con conseguente adeguamento dell'importo dell'appalto, di cui al contratto rep. n. 17016/2012, in complessivi € 6890.257,95 o.p.f.e. (di cui € 6.506.257,95 o.p.f.e per prestazione primaria e € 384.000,00 o.p.f.e. per prestazione secondaria di assistenza alla D.L.), in favore dell'A.T.I. Ing. Giuseppe AMARO (Mandatario) – DEERNS ITALIA S.p.A. (Mandante) –

ARUP ITALIA S.r.l. (Mandante), restando salve le previsioni dell'art. 4, comma 1 del contratto citato, ai sensi del quale la durata dell'incarico professionale di C.S.E. termina con l'emissione del certificato di collaudo dei lavori;

2. di dare atto che alla copertura della maggiore suddetta spesa per l'adeguamento dell'importo contrattuale, dovuto al prolungamento della durata dell'incarico professionale sino alla data del 31.07.2023, pari a € 136.500,00 oltre oneri previdenziali per € 5.460,00 ed oltre IVA per € 31.231,20 pari a totali € 173.191,20 o.p.f.c., in favore dell'A.T.I. Ing. Giuseppe AMARO (Mandatario) – DEERNS ITALIA S.p.A. (Mandante) – ARUP ITALIA S.r.l. (Mandante) - P.IVA 07072500015 – classe beneficiario ATI PALAZZO-ATI SICUREZZA PALAZZO, in virtù dell'incarico professionale di cui al contratto rep. n. 17016/2012 (CUP J19I11000050002 - CIG 3060701A5B), si farà fronte con i fondi del capitolo 203973/2023 mediante integrazione di pari importo dell'impegno di spesa 4250/2023 assunto con DD 948/A11000/2022 che viene così rideterminato in € 424.413,60 complessivi;

3. di dare atto che la transazione elementare, di cui al movimento contabile sopra citato, è rappresentata nell'appendice "A" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento Cap. 203973/2023 - U.2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti;

4. di confermare Responsabile del Procedimento (RUP) l'Ing. Anna Maria Facipieri, confermata con D.G.R. n. 9-6771 del 27/04/2023 Responsabile della Struttura Regionale XST030 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di gestione e conduzione".

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 s.m.i.

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del D.Lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo) s.m.i.

IL DIRETTORE
(A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO)
Firmato digitalmente da Giovanni Lepri